



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico



Federico Luiso

Il progetto di abolizione del regime di tutela nella fornitura dell'energia elettrica

Milano, 29 marzo 2017

Indice

- Cos'è la maggior tutela?
- Il progetto di legge che abolisce la maggior tutela
- Quali saranno le conseguenze?

La maggior tutela, origini e significato

La “maggior tutela” è un istituto posto a garanzia dei piccoli consumatori di energia elettrica che, per un qualunque motivo, **non hanno scelto un fornitore sul mercato libero**.

Hanno diritto al regime di protezione solo i consumatori considerati più “deboli”, come **potere contrattuale e capacità cognitiva nella valutazione delle offerte**, cioè i consumatori domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro.

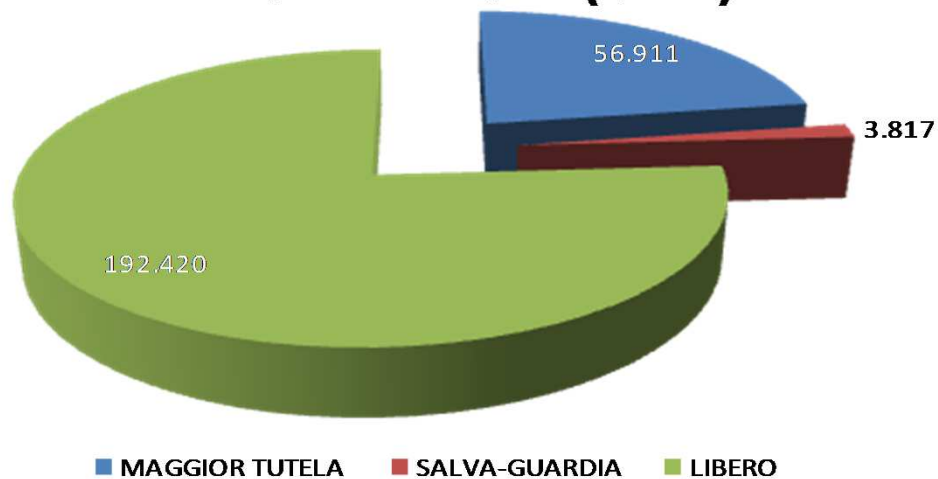
Quando fu liberalizzato il mercato dell'energia elettrica (1° aprile 1999), non tutti i consumatori potevano accedere al mercato libero. Chi non aveva un contratto “libero” era un cliente “vincolato”. Fino al 2007 il regime alternativo al mercato libero era definito **vincolato**.

Dal 1° luglio 2007, tutti i consumatori possono stipulare un contratto di acquisto di energia elettrica sul mercato libero. Se non esercitano questa scelta, restano nel regime “tutelato”.

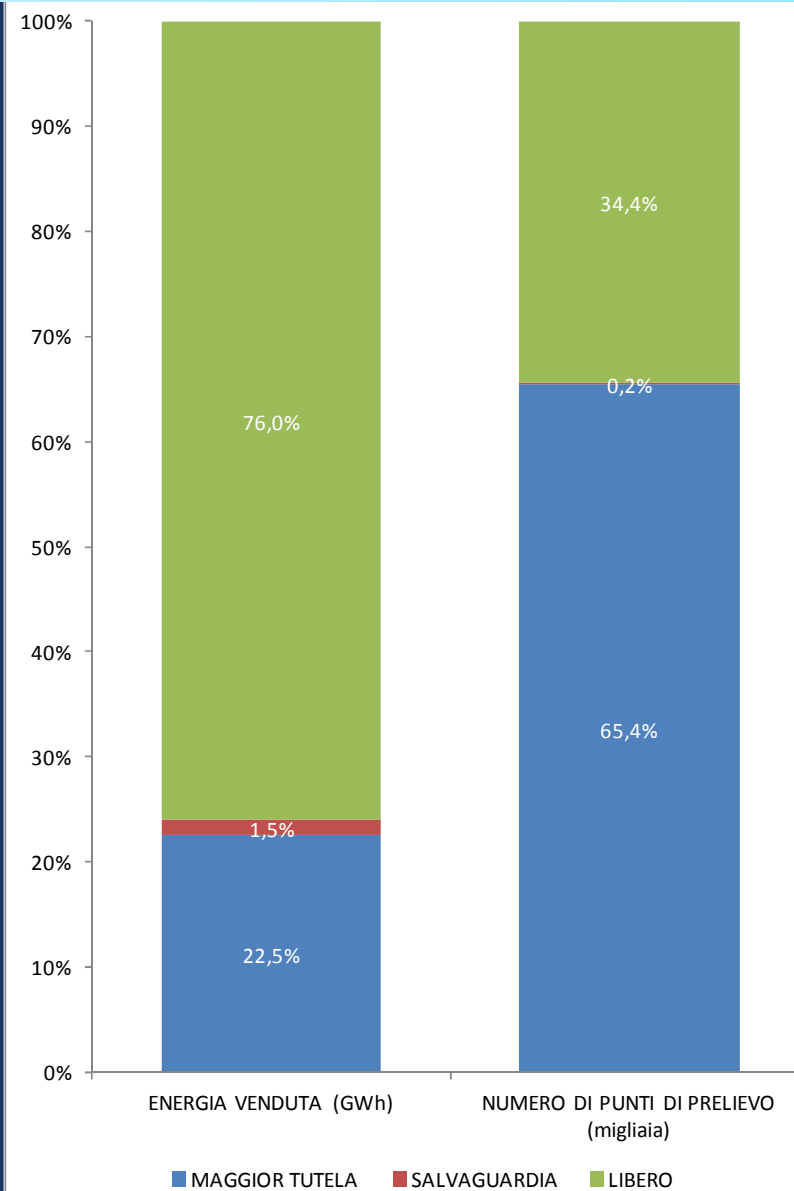
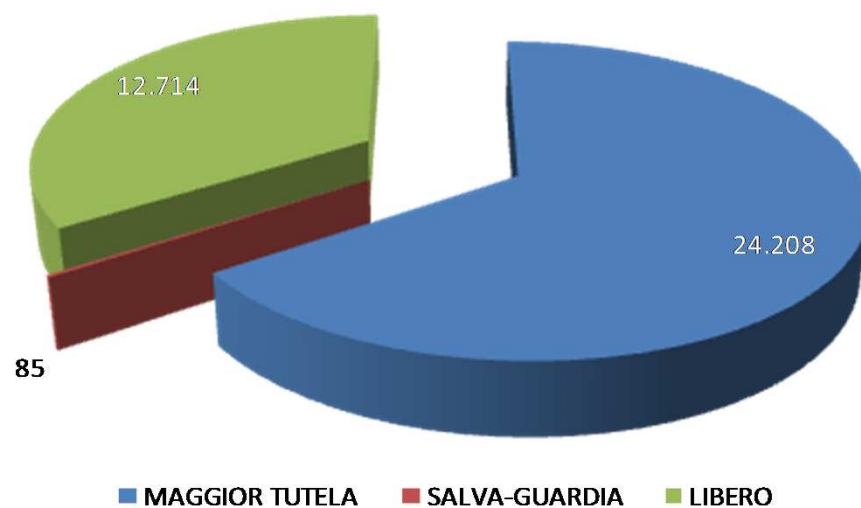
Attualmente, su circa 37 milioni di utenze elettriche,
24 milioni (il 65%) sono in maggior tutela.

Qualche dato sulla ripartizione dei mercati

ENERGIA VENDUTA (GWh)



NUMERO DI PUNTI DI PRELIEVO (migliaia)



Il monitoraggio dell'Autorità

RAPPORTO 168/2017/II/COM

MONITORAGGIO *RETAIL*

AGGIORNAMENTO DEL RAPPORTO PER GLI ANNI
2014 E 2015

L'attività di vendita ai *clienti MT altri usi* continua ad apparire caratterizzata da condizioni di effettiva concorrenza, come desumibile dagli indici di concentrazione e dalla frequenza con cui i clienti cambiano fornitore (*switching*).

In merito all'attività di vendita ai *clienti domestici* permangono invece indicazioni di un grado di concorrenzialità minore rispetto a quanto sopra evidenziato.

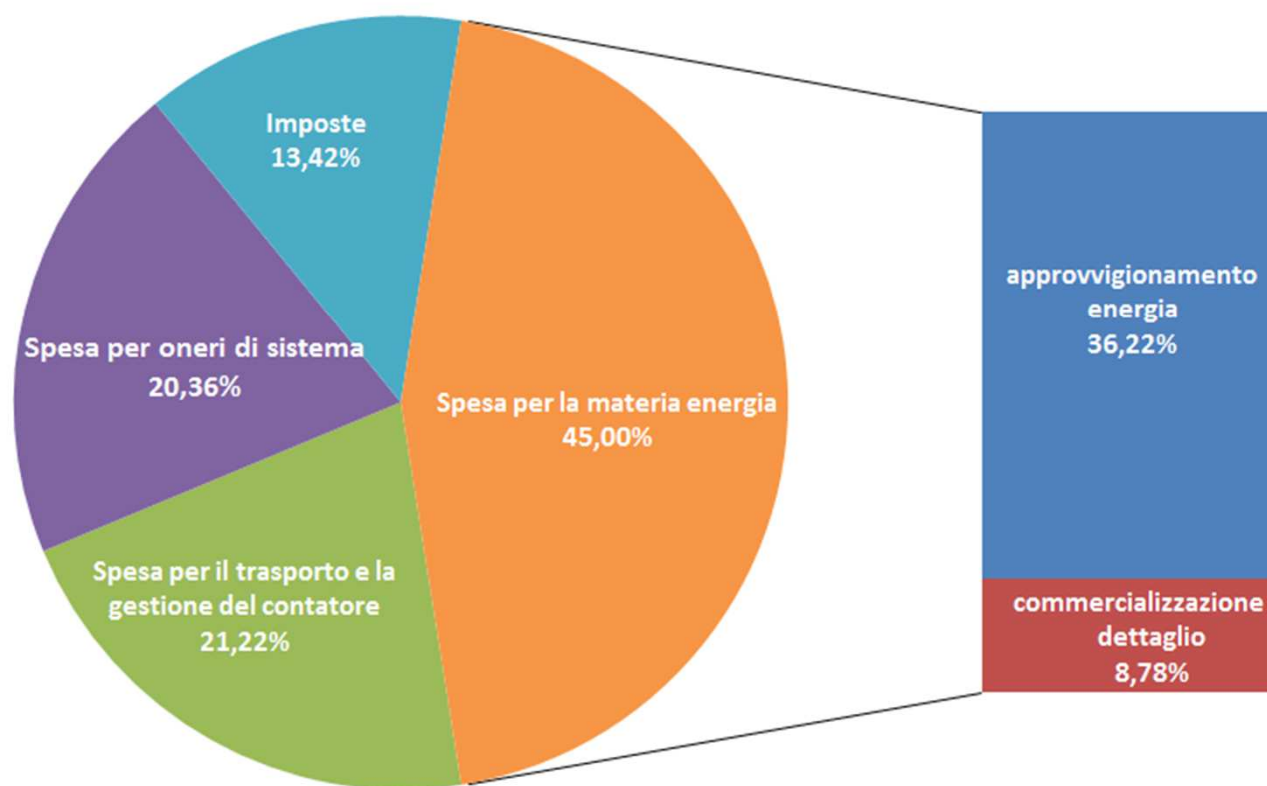
Da ultimo, appare confermato, e addirittura accentuato rispetto ai clienti BT altri usi, il vantaggio competitivo in capo agli esercenti del servizio di Maggior tutela nel “convincere” i clienti, a partire da quelli con consumi più elevati, a rifornirsi alle loro condizioni nel mercato libero. Difatti la quota di clienti domestici che escono sul mercato libero con esercenti la vendita collegati al distributore è in continua crescita nel quadriennio sinora analizzato e, nel 2015, all'incirca il 67% dei clienti passati al mercato libero sono usciti con tali esercenti.

Il prezzo della maggior tutela

Condizioni economiche di fornitura per un cliente domestico con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo

I trimestre 2017

186,3 euro/MWh



[fonte: sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico]

Il costo dell'approvvigionamento di energia

Nel regime di tutela il costo dell'approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso è quello sostenuto dall'Acquirente Unico, il soggetto preposto all'approvvigionamento, **sul mercato**, dell'energia elettrica destinata ai consumatori tutelati.



L'Acquirente Unico opera, come qualunque altro trader sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, in Italia e all'estero:

1. acquista sul mercato spot regolamentato (MGP);
2. acquista sul mercato a termine regolamentato (MTE);
3. importa energia elettrica dall'estero;
4. stipula contratti bilaterali a termine (fisici o finanziari) assegnati tramite aste competitive.

Le aste sono gestite tramite un portale web a cui possono accedere, su base volontaria, tutti gli operatori del mercato elettrico nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione.

«Dal 2012 è completamente estinto ogni residuo contratto a prezzo amministrato di cui ha beneficiato AU all'avvio dell'operatività e pertanto tutti gli acquisti sono frutto di ricorso al mercato».

[Fonte: sito internet www.acquirenteunico.it]

Il costo all'ingrosso dell'energia elettrica



Calcolo del prezzo di cessione per il mese di: **Dicembre 2016**

Versione corrispondente al prezzo di cessione pubblicato sul sito AU il 01/02/17

Componenti del costo mensile	Prezzi unitari (€/MWh)			
	F1	F2	F3	Media
a) Costo acquisto energia				
1. Mercato del giorno prima (1) (^)	66,684	60,590	50,195	59,524
2. Import annuale (^)	-	-	-	-
3. Altri costi connessi alle importazioni annuali (2)	-	-	-	-
4. OTC	59,403	53,975	44,715	51,299
5. MTE di cui:				
5 a) Acquisto	55,440	50,374	41,731	47,876
5 b) Vendita	-	-	-	-
6. Contratti bilaterali fisici (^)	-	-	-	-
7. PCE (^)	0,002	0,002	0,003	0,002
8. Contratti per differenza (^)	-	-	-	-
9. MPEG	-	-	-	-
10. VPP	-	-	-	-
11. Certificati verdi	-	-	-	-
Energia fisica contrattualizzata (1+2+4+5+6+7)				
12. Sopravvenienze	-	-	-	-
12 a). Corrispettivi di sbilanciamento quota MGP (Art. 40 AEEG 111/06) (+)	0,432	0,050	0,327	0,282
	64,752	58,913	48,011	57,033

Il costo del dispacciamento



Dicembre 2016

b) Costo di dispacciamento				
12 b). Corrispettivi di sbilanciamento eccedenti 14 a) (Art. 40 AEEG 111/06) (*)	0,387	0,387	0,387	0,387
13. Corr. per l'approvv. risorse nel mercato servizi di dispacciamento (Art. 24.1 AEEG ARG/elt 107/09)	8,805	8,805	8,805	8,805
14. Corr. a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica (Art. 24.7 AEEG ARG/elt 107/09)	0,008	0,008	0,008	0,008
15. Corr. a copertura delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (Art. 24.2 AEEG ARG/elt 107/09)	2,225	2,225	2,225	2,225
16. Corr. a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di TERNI (Art. 24.3 AEEG ARG/elt 107/09)	0,396	0,396	0,396	0,396
17. Corr. perdite effettive vs. perdite standard (Art. 24.4 AEEG ARG/elt 107/09)	-	-	-	-
Totale costi dispacciamento	11,821	11,821	11,821	11,821
c) Altri costi				
18. Corr. a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva (Art. 24.5 AEEG ARG/elt 107/09)	0,618	0,618	0,618	0,618
19. Corr. a copertura dei costi per la remun. servizio di interrompibilità del carico (Art. 24.6 AEEG ARG/elt 107/09)	1,140	1,140	1,140	1,140
20. Corr. per il servizio di aggregazione delle misure (Art. 15 AEEG ARG/elt 107/09)	0,042	0,041	0,041	0,041
21. Contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38 della Legge 481/95				
Totale altri costi	1,800	1,799	1,799	1,799
Totale costi di dispacciamento TIV art. 11.3 b)	13,621	13,621	13,621	13,621
d) Corrispettivo riconosciuto ad AU TIV art. 11.3 c) (@)	0,126	0,126	0,126	0,126

Costo di «funzionamento» dell'AU

Il costo dell'energia per il consumatore in maggior tutela

Dicembre 2016

Costo di acquisto dell'energia

€/MWh

57,03

Costo del dispacciamento

13,62

Costo Acquirente Unico

0,13

€/MWh

70,78



+

Costo esercente la maggior tutela

20,03



A2A Energia S.p.A.
Servizio di Maggior Tutela

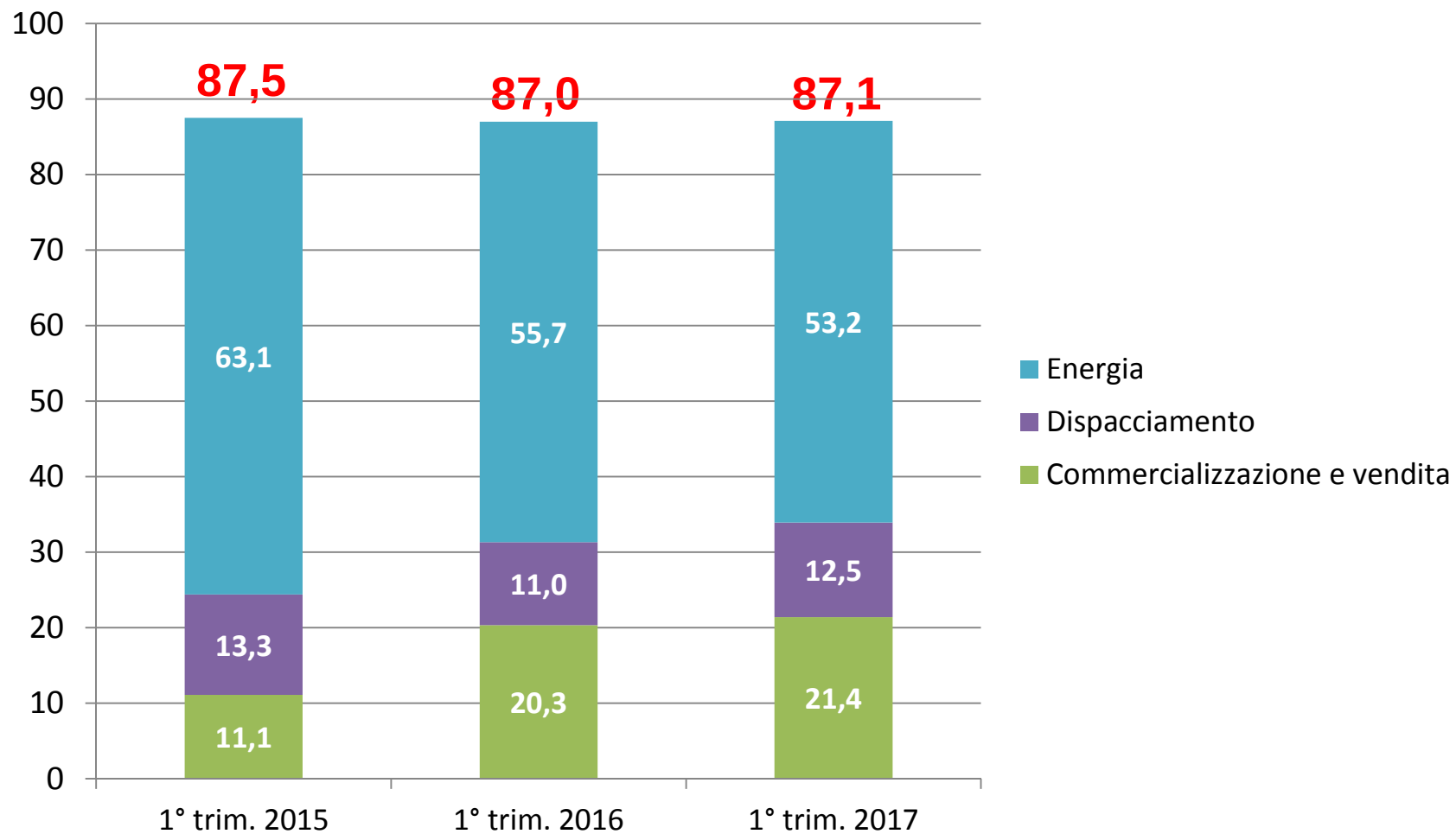
Costo di approvvigionamento e
vendita dell'energia sul mercato

90,81

«Spesa per la materia energia»

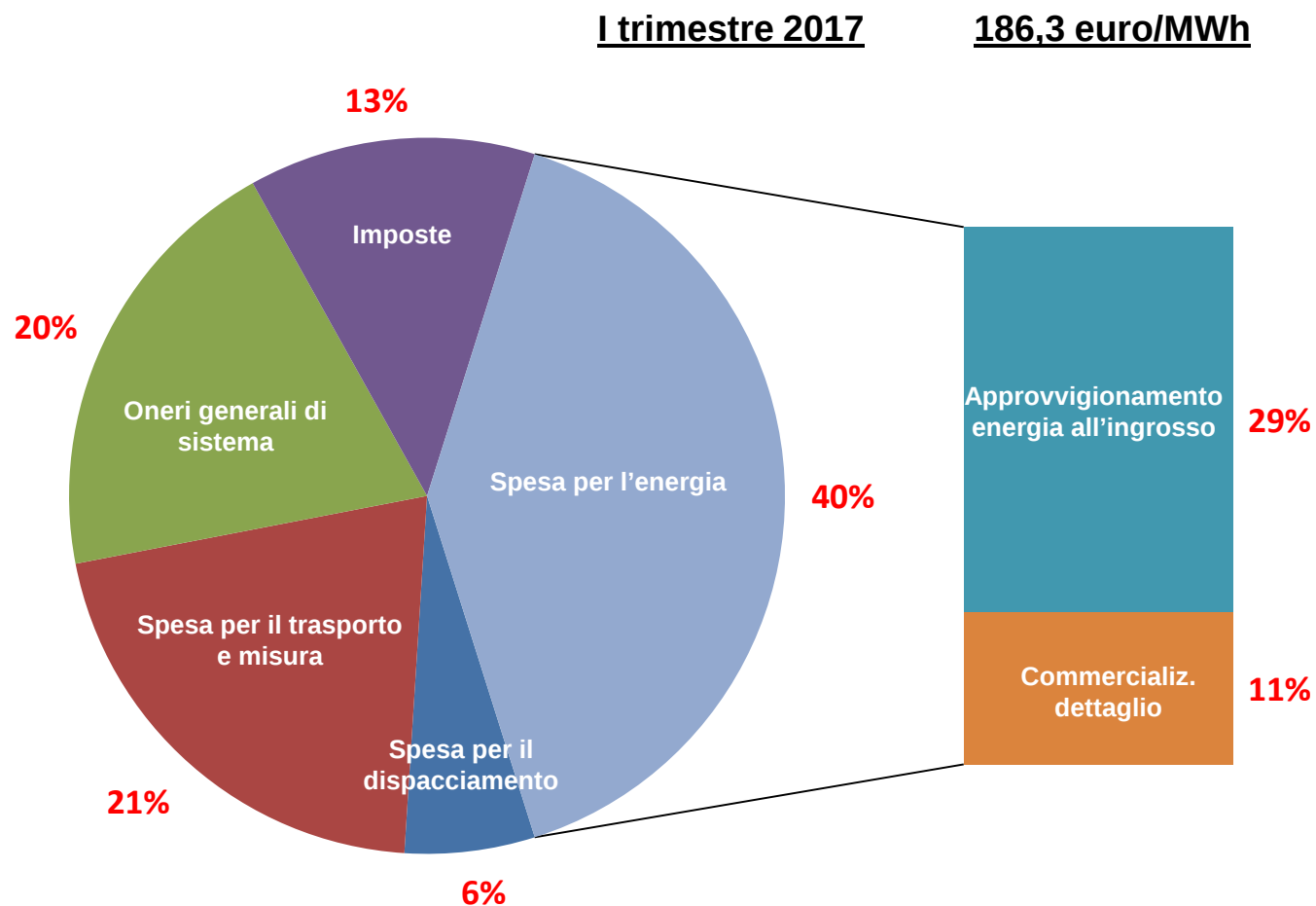
L'andamento del corrispettivo di vendita

euro/MWh



Il prezzo dell'energia elettrica

Composizione del prezzo per un utente domestico con 3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo



Mercato libero vs maggior tutela

Dal **1° luglio 2007** tutti i clienti sono «liberi» di abbandonare la maggior tutela ed essere forniti sul «mercato libero».

Cosa induce un consumatore a scegliere il mercato libero?

Il consumatore di energia elettrica – «merce» particolare per la quale non si applicano considerazioni sul rapporto qualità-prezzo – sceglie il proprio fornitore base all'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

Come si sviluppa la concorrenza sul mercato dell'energia elettrica?

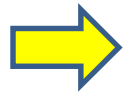
Per convincere il consumatore ad abbandonare il regime tutelato, un fornitore di energia elettrica che opera sul mercato libero deve offrire un **prezzo scontato** rispetto al prezzo della maggior tutela.

Il prezzo della maggior tutela è, quindi, **il riferimento per il mercato libero**. Tanto maggiore è lo sconto, tanto più competitivo è il fornitore.

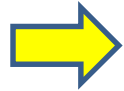
N.B. è di fondamentale importanza che il prezzo della maggior tutela sia (ed è così) determinato facendo riferimento alle effettive condizioni del mercato, altrimenti si correrebbe il rischio che un prezzo totalmente amministrato possa anche risultare non “battibile” ricorrendo al mercato, come successe in California all’inizio del corrente secolo.

Mercato libero vs maggior tutela

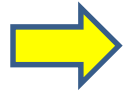
In queste condizioni il meccanismo che dovrebbe condurre il consumatore a passare al mercato libero è **lineare ed efficace**.



favorisce la competizione con riferimento ad un *benchmark* di mercato



tutela il consumatore che abbandona la maggior tutela solo se il mercato libero gli consente di risparmiare



è un valido deterrente anche in materia *antitrust*, contro l'insorgere di cartelli o ingiustificati aumenti di prezzo

La diminuzione del costo del kWh, dovrebbe essere proprio l'obiettivo dell'esistenza stessa del mercato libero.

Il Disegno di legge n. 2085

Il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza ha come obiettivo dichiarato quello di *“rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori”* (art. 1)

PRIMA VERSIONE

A far data dal 1° gennaio 2018, all'art. 35, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, **il comma 2 è soppresso.**



I clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di energia elettrica nell'ambito del regime di tutela

Il Disegno di legge n. 2085

SECONDA VERSIONE

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a far data dal 1° luglio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, **il servizio di salvaguardia** ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Articolo 28

Confrontabilità delle offerte

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del **Sistema Informativo Integrato**, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito **portale informatico** per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC).

Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale.

Presso l'Autorità è costituito un **comitato tecnico** consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1.

Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28

Confrontabilità delle offerte

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono **almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile** per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e **almeno una a prezzo fisso** per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle **clausole essenziali del contratto**, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29

Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto

Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di **gruppi di acquisto**, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di **piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori**.

Articolo 30

Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio

Comma 1

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

- a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;
- b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* (tre settimane);
- c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio;
- d) l'operatività del Sistema informatico integrato;
- e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*;
- f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

Articolo 30

Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio

Comma 2

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, **il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto**, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi.

Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

Comma 3

Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e **l'ingresso consapevole** nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

Articolo 32

Misure per garantire l'informazione dei consumatori

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il **trattamento efficace dei reclami** e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

Articolo 33-bis

Tavolo maxi-bollette

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o **prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali**, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un **obbligo di rateizzazione**, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità definisce adeguate misure per **responsabilizzare i distributori**.
3. L'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

Articolo 34

Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'**Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali**; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.
3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

Riassumendo...

Il DDL prevede **5 indicatori di verifica della «piena liberalizzazione»**:

- ① Operatività del **portale informatico** dell'Autorità per la pubblicazione delle offerte.
- ② Rispetto delle tempistiche di *switching*.
- ③ Rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio.
- ④ Operatività del Sistema Informatico Integrato (SII)
- ⑤ Implementazione del *brand unbundling* tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate.

+

Disposizioni su:

- Confrontabilità delle offerte
- Aggregazione dei piccoli consumatori
- Ingresso «consapevole nel mercato libero»
- Rateizzazione maxi-bollette
- Concorrenza e pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato

Gli effetti dell'abolizione della maggior tutela

I sostenitori del DDL ritengono che: *«la piena liberalizzazione del mercato retail favorirà la mobilità della domanda, l'evoluzione degli operatori da venditori di commodity a fornitori di un servizio complesso e l'emergere di offerte alternative accompagnate da strumenti che ne consentano la più agevole comparazione».*

Tuttavia, l'eliminazione di un **riferimento di mercato** priverà il consumatore di un fondamentale strumento di valutazione della convenienza delle offerte del mercato libero.

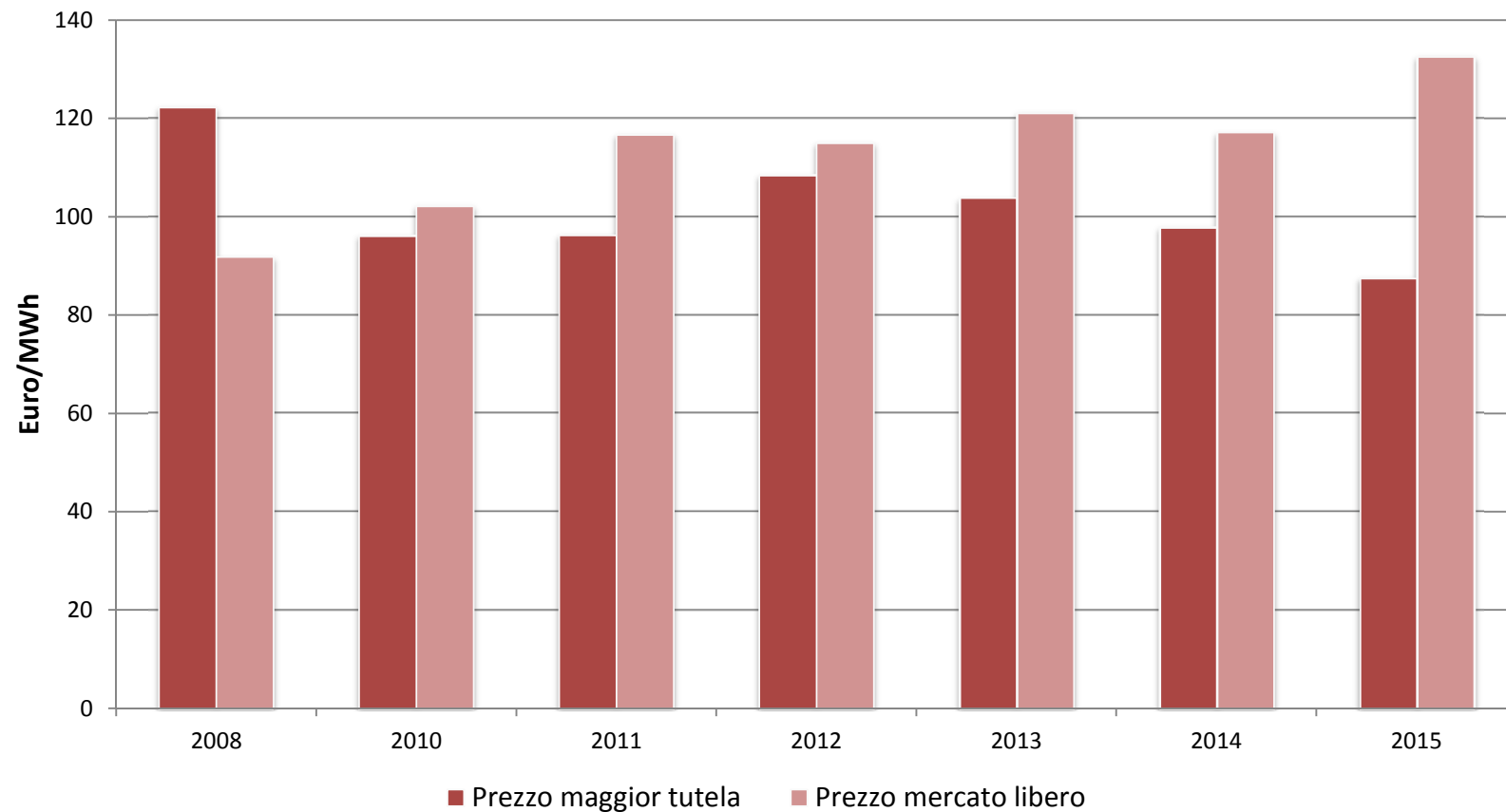
Non si deve dimenticare che:

- l'obiettivo della liberalizzazione del mercato dell'energia è la riduzione del prezzo di acquisto;
- il consumatore **consapevole** passa al mercato libero se ne ha una convenienza economica.

Perché, dunque, oltre 20 milioni di consumatori non passano al mercato libero?
È solo un problema di informazione?

Confronto dei prezzi

Prezzo medio dell'energia elettrica per un cliente domestico¹



¹ Componenti riferite a energia, dispacciamento, perdite di rete, sbilanciamento e costi di commercializzazione.

Considerazioni conclusive

Il consumatore **consapevole** non passa al mercato libero perché non gli conviene.

In presenza del riferimento del mercato tutelato, i prezzi del mercato libero sono maggiori di quelli della maggior tutela; cosa ci dovremmo aspettare quando il riferimento amministrato non ci sarà più?

Quali degli ostacoli che oggi si frappongono oggi ad uno sviluppo della concorrenza che porti all'abbassamento dei prezzi verranno meno con l'abolizione della maggior tutela?

Il Sole
24 ORE

Il Far West del libero mercato elettrico

il Giornale
**LA GIUNGLA
DELLA BOLLETTA**

Considerazioni conclusive

Oggi ci sono circa 24 milioni di consumatori nel regime tutelato, che consumano complessivamente circa 55 TWh di energia elettrica all'anno.

Considerando un differenziale di prezzo di 45 euro/MWh, significa che l'insieme dei consumatori in maggior tutela pagherebbe circa **2,5 miliardi di euro** in più se fosse sul mercato libero (circa 100 euro in più per ogni consumatore).

CORRIERECONOMIA

Bolletta libera, 20 milioni di clienti in cerca di partner



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico



Grazie per l'attenzione

FEDERICO LUISO

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Accountability e Enforcement
Piazza Cavour, 5
20121 Milano